

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Ricorso instaurato dinanzi al T.R.G.A. di Trento - R.G. n. 56/2025 - Costituzione in giudizio e affidamento della rappresentanza e difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all'Avvocatura distrettuale di Trento.

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso di data 31 marzo 2025 (prot. 9291-A), cui ha fatto seguito una memoria integrativa prot. n. 9475-A del 1 aprile 2025, entrambi notificati alla Regione e ad un'amministrazione comunale della Provincia di Trento da un cittadino che, in relazione alle imminenti elezioni amministrative del 4 maggio 2025, chiede l'annullamento del decreto del Presidente della Regione n. 21 del 19 dicembre 2024, recante "*Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali in 157 comuni della Provincia di Trento e in 111 comuni della Provincia di Bolzano (...)*" nella parte in cui, in applicazione dell'art. 1, comma 3, della L.R. n. 2/2024, fissa al 40% il quorum di validità delle elezioni nei comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti in presenza di una sola lista elettorale, sollevando nei confronti della medesima previsione normativa la violazione della Costituzione e dei principi fondamentali in materia elettorale;

Dato atto che il TRGA di Trento, con decreto cautelare n. 5/2025 del 1 aprile 2025, ha motivatamente dichiarato improcedibile il ricorso e in data 2 aprile 2025 il ricorrente - a contestazione della dichiarata inammissibilità - ha depositato ulteriori allegati, istanza di fissazione di udienza e memoria integrativa, sub prot. n. 9853-A, a cui ha fatto seguito un nuovo decreto del TRGA, n. 6/2025 del 4 aprile 2025, con il quale, nel respingere la richiesta di misure cautelari monocratiche, ha fissato la camera di consiglio per la trattazione della vertenza per il giorno 8 maggio 2025;

Atteso che parte ricorrente, con istanza depositata in data 7 aprile 2025 (prot. 10375-A), sul presupposto di ulteriori elementi di fatto preesistenti e rilevanti, ha chiesto il riesame dell'istanza di misure cautelari monocratiche che, con decreto cautelare del TRGA di Trento n. 7/2025 di pari data, è stato respinto;

Dato atto altresì che in data 8 aprile 2025, il ricorrente ha depositato un'istanza di abbreviazione dei termini (prot. n. 10645-A) per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, motivata da ragioni di urgenza, che sono state ritenute dal TRGA di Trento, sufficienti per disporre con decreto presidenziale n. 1 di data 8 aprile 2025 la fissazione della camera di consiglio per il giorno 17 aprile 2025;

Considerato che la Regione non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, di specifiche professionalità giuridiche idonee a trattare direttamente l'istanza del ricorrente nell'ambito del giudizio promosso avanti al TRGA di Trento, e ritenuto pertanto opportuno tutelare adeguatamente gli interessi dell'Ente in ragione dell'imminente tornata elettorale del 4 maggio 2025, si ritiene necessario costituirsi nel predetto giudizio affidando all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, la rappresentanza e la difesa dell'Ente;

Letto l'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali*, come modificato dal Decreto Legislativo 14

aprile 2004, n. 116 e 15 maggio 2023, n. 64, ai sensi del quale la Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che, con nota di data 8 aprile 2025, prot. n. 10691-P, la Segretaria generale ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento la disponibilità ad assumere il patrocinio legale della Regione in tale vertenza;

Richiamata la nota di riscontro di data 9 aprile 2025 prot. 10946-A con la quale l'Avvocatura Distrettuale di Trento si è resa disponibile ad assumere il patrocinio della Regione nella vertenza di cui all'oggetto;

Dato atto che il fondo spese, costituito presso l'Avvocatura Distrettuale, ha sufficiente disponibilità e pertanto non è necessario al momento provvedere al relativo incremento;

Considerata l'urgenza di assumere determinazioni in ordine al contenuto del presente provvedimento, che impone una celere trattazione della materia, si è ritenuto procedere con decreto del Presidente, da sottoporre alla ratifica da parte della Giunta regionale nella prima seduta utile di data successiva a quella di adozione dello stesso;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"* e s. m.;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto: *"Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici"*;

Tutto ciò premesso e considerato,

decreta

1. di costituirsi nel giudizio R.G. n. 56/2025 instaurato dinanzi al T.R.G.A. di Trento, introdotto con ricorso, e successivi atti ad esso collegati richiamati in premessa, notificato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 31 marzo 2025 (prot. 9291-A);
2. di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, la rappresentanza e la difesa della Regione nel giudizio R.G. 56/2025;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile, poiché non comporta l'assunzione di impegni di spesa, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm.;
4. di sottoporre il presente decreto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile di data successiva a quella di adozione del presente decreto.

IL PRESIDENTE
Arno Kompatscher
firmato digitalmente

GM